

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 2812.

Comune di Sperlonga (Latina). Richiesta di nulla osta rilascio concessione edilizia in deroga attrezzature balneari località «Spiaggia Ponente». Approvazione Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 2813.

Comune di Sperlonga (Latina). Richiesta di nulla osta rilascio concessione edilizia in deroga attrezzature balneari località «Fontana». Approvazione Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 2814.

Legge regionale 10 agosto 1984 n. 47, comune di Bomarzo (Viterbo). Autorizzazione per la formazione di un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nella zona di piano regolatore generale «D1» Pag. 24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1999, n. 2815.

Legge regionale 10 agosto 1984 n. 47. Procedimento per l'autorizzazione ai piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. Comune di Palestrina (Roma). P.I.P. per le P.M.I. località «La Cona-Torresina» Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 1999, n. 2903.

Comune di Villa S. Lucia (Frosinone). Nomina commissario *ad acta* per definizione piano regolatore generale. Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 1999, n. 3015.

Legge 11 novembre 1975 n. 584. Modifica ed integrazione della deliberazione n. 7275 del 15 dicembre 1998. Individuazione dei funzionari addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione di infrazioni commesse nelle sedi regionali in materia di divieto di fumo Pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 1999, n. 3025.

Decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1997. Costituzione comitato tecnico scientifico per la formazione specifica in medicina generale Pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° giugno 1999, n. 3030.

Comune di Campagnano di Roma (Roma). Variante al piano regolatore generale per attività artigianale in località «Il Pavone» e dell'art. 5 delle N.T.A.. Approvazione Pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3084.

Applicazione transitoria dell'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio Pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3332.

Comune di Vetralla (Viterbo). Nomina commissario *ad acta* per la definizione e presentazione del piano regolatore generale alla Regione Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 1999, n. 864.

Classificazione a statale della SSV «Avezzano-Sora». Declassifica del tratto sotteso di s.s. n. 82 Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 1999, n. 900.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale Antares 2000 società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castelmadama (Roma) Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 1999, n. 924.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Antea coop. sociale di lavoro a r.l. con sede in Roma (F. 364) Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 1999, n. 937.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Progettidea con sede in Aprilia (Latina) (F. 304) Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 1999, n. 943.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 dicembre 1998, n. 2166 «Articolo 8 comma 1 legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. Misure di salvaguardia sull'area naturale protetta di Villa Borghese, di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 43 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29» Pag. 39

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 GIU. 1999

ADDI' 8 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
ECNADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, HERMANIN, LUCISANO E PIZZUTELLI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3084

OGGETTO: Applicazione transitoria dell'art. 12 del decreto legislativo 31.3.98 n. 114;
deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio.




DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: "Applicazione transitoria dell'art. 12 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114; deroga in materia di orari dell'attività di vendita al dettaglio".

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, che affida alle Regioni la funzione programmatica del comparto finalizzata al perseguimento degli obiettivi cardini della riforma medesima, quale la tutela del consumatore, la libertà di iniziativa economica privata, il pluralismo tra le diverse tipologie di vendita, la valorizzazione delle piccole e medie imprese;
- VISTO** in particolare l'art. 12 del decreto che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura della propria attività di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, previsto dall'art. 11 c. 4 del decreto legislativo;
- VISTA** la L.R. 15.5.97 n. 9, contenente nuove norme in materia d'organizzazione turistica nel Lazio;
- VISTA** la proposta di legge regionale, adottata con propria deliberazione n. 2132 del 20.4.1999 e trasmessa al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione con nota n. 52638 del 4.5.99, contenente il complesso degli indirizzi, criteri e determinazioni ai sensi del decreto di cui trattasi;
- PRESO ATTO** in particolare che detta proposta di legge individua all'art.42 la disciplina a regime per dare attuazione alle citate disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo demandando alla Giunta la determinazione, entro 90 giorni, dei parametri sulla cui base i Comuni proporranno di essere inseriti negli appositi elenchi, detta, all'art. 65, la norma transitoria, da applicarsi in attesa degli adempimenti regionali e comunali previsti dal suddetto art. 42, secondo la quale la facoltà di deroga può essere esercitata nei Comuni ove precedentemente siano stati assunti provvedimenti derogatori ai sensi delle disposizioni previgenti;
- CONSIDERATO** che, in attesa dell'approvazione della proposta di legge regionale, l'imminenza del periodo estivo impone la urgente necessità di colmare la carenza normativa posta in essere dall'intervenuta abrogazione delle leggi di settore operata dall'art. 26, c. 6, del decreto legislativo n. 114/98, adottando un provvedimento transitorio che consenta agli operatori commerciali di adeguare gli orari della propria attività alle accresciute esigenze di consumo dovute al particolare periodo stagionale, alla maggior consistenza di flussi turistici, anche di natura pendolare ed alla più diffusa abitudine allo spostamento per motivi turistico - culturali;
- VISTA** la circolare n. 3463/C del 25.3.1999, con la quale il Ministero dell' I.C.A. richiama l'attenzione sulle disposizioni del ripetuto decreto legislativo, ivi compresa quella dell'art.12, che non trovano immediata applicazione in assenza degli interventi attuativi regionali, auspicando che le Regioni adottino sul piano amministrativo, in via transitoria e con riguardo a situazioni contingenti e indifferibili, gli atti relativi;
- VISTA** la lettera n. 7106 del 15.12.98, che si allega, con la quale l'Assessorato regionale allo sviluppo economico e attività produttive ha chiesto all' Assessorato regionale politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport, stante il disposto dell'art. 12 del D. L.vo 114/98, ogni elemento e indizio utile per individuare i Comuni, le città d'arte e parte del territorio interessati al flusso turistico; nonché l'elenco dei Comuni del Lazio riconosciuti turistici;
- VISTO** il parere espresso con nota n. 182 dell' 11.1.99 dall'Assessorato politiche per la programmazione della cultura, dello spettacolo, del turismo e sport, il quale afferma



che la previa individuazione dei comuni ad economia turistica per le finalità del ripetuto art. 12 del D. L.vo n. 114/98, può trovare una soluzione molto ampia dovendosi ricomprendere tutti i Comuni del Lazio alla luce della L.R. 15.5.97, n. 9, che ha considerato il Lazio turisticamente rilevante nell'intero suo territorio;

PRESO ATTO delle allegate proposte che hanno avanzato ai sensi dell'art. 12, c.3, i sottoelencati Comuni: Acquapendente, Affile, Alatri, Albano Laziale, Allumiere, Alvito, Amatrice, Anagni, Antrodoco, Anzio, Aprilia, Ariccia, Arpino, Blera, Bolsena, Borgo Velino, Bracciano, Broccostella, Campodimele, Canino, Capodimonte, Capranica, Capranica Prenestina, Casalvieri, Casperia, Castelforte, Cassino, Castelgandolfo, Castelnuovo di Farfa, Castel di Tora, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervara di Roma, Cerveteri, Cittaducale, Civita Castellana, Civitavecchia, Cori, Esperia, Fara in Sabina, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fiumicino, Fondi, Forano, Formello, Formia, Frascati, Frasso in Sabino, Frosinone, Gaeta, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guarcino, Isola del Liri, Ladispoli, Lanuvio, Latina, Leonessa, Marino, Marta, Mentana, Montalto di Castro, Montecompatri, Montefiascone, Monteflavio, Monte Porzio Catone, Monterosi, Montopoli in Sabina, Nemi, Nettuno, Norma, Oriolo Romano, Paliano, Palombara Sabina, Patrica, Picinisco, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Poli, Pomezia, Pontinia, Ponza, Posta Fibreno, Priverno, Rocca di Cave, Roccantica, Rocca Priora, Rocca Sinisbalda, Ronciglione, Sabaudia, S. Biagio Saracinesco, S. Donato Val di Comino, S. Felice Circeo, S. Lorenzo Nuovo, Santa Marinella, Sant'Oreste, S. Vittore nel Lazio, SS. Cosma e Damiano, Saracinesco, Scandriglia, Selci, Sermoneta, Settefrati, Sora, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Terracina, Tivoli, Tolfa, Torre Cajetani, Tosricella in Sabina, Trevignano Romano, Trivigliano, Tuscania, Vallemoio, Valtertonda, Veroli, Vetralla, Vicalvi, Vico nel Lazio, Vignanello, Villa S. Lucia, Viterbo, Vivaro Romano, Zagarolo.

RITENUTO - che le domande presentate dai Comuni, ai sensi del citato art. 12, comma 3, sono da prendere in considerazione esclusivamente ai fini transitori, in attesa della individuazione da parte della Regione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio dei medesimi comuni sulle quali gli esercenti potranno esercitare le facoltà di cui al comma 1. del medesimo art. 12, - che pertanto le indicazioni fornite dai comuni non costituiscono diritto acquisito, ma dovranno essere riproposte ai fini della valutazione della Regione sulla base dei parametri che la stessa determinerà;

PRESO ATTO che con nota n. 2411 del 21.5.99 sono state convocate per la seduta del 25.5.99 le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti e che i partecipanti a detta seduta hanno espresso parere favorevole al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di dover provvisoriamente fornire ai cittadini chiare indicazioni su un aspetto dell'attività di vendita, che coinvolge gli interessi dei consumatori e l'organizzazione aziendale;

VISTO l'art. 22, punto 10 dello statuto regionale e ritenuto di doversi avvalere di tale disposizione stante l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art.30 della L.R. 22.10.93 n. 57;

VISTA la legge 15.5.97, n. 127.

DELIBERA

Con i poteri del Consiglio regionale, ai sensi dell'art.22, punto 10, dello Statuto regionale e salva ratifica, quanto segue:

Fino all'entrata in vigore dell'emananda legge regionale di cui alla proposta approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 20.4.99, trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione:



- 1) la facoltà attribuita agli esercenti la vendita al dettaglio dall' art. 12, c.1, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura domenicale, festiva e nella mezza giornata infrasettimanale, ove stabilita dai Comuni, può essere esercitata per il periodo 1.6.1999 - 30.9.1999 nei seguenti Comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo:

Acquapendente, Affile, Alatri, Albano Laziale, Allumiere, Alvito, Amatrice, Anagni, Antrodoco, Anzio, Aprilia, Ariccia, Arpino, Blera, Bolsena, Borgo Velino, Bracciano, Broccostella, Campodimele, Canino, Capodimonte, Capranica, Capranica Prenestina, Casalvieri, Casperia, Castelforte, Cassino, Castelgandolfo, Castelnuovo di Farfa, Castel di Tora, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Cervara di Roma, Cerveteri, Cittaducale, Civita Castellana, Civitavecchia, Cori, Esperia, Fara in Sabina, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fiumicino, Fondi, Forano, Formello, Formia, Frascati, Frasso in Sabino, Frosinone, Gaeta, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guarcino, Isola del Liri, Ladispoli, Lanuvio, Latina, Leonessa, Marino, Marta, Mentana, Montalto di Castro, Montecompatri, Montefiascone, Monteflavio, Monte Porzio Catone, Monterosi, Montopoli in Sabina, Nemi, Nettuno, Norma, Oriolo Romano, Paliano, Palombara Sabina, Patrica, Picinisco, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Poli, Pomezia, Pontinia, Ponza, Posta Fibreno, Priverno, Rocca di Cave, Roccantica, Rocca Priora, Rocca Sinisbalda, Ronciglione, Sabaudia, S. Biagio Saracinesco, S. Donato Val di Comino, S. Felice Circeo, S. Lorenzo Nuovo, Santa Marinella, Sant'Oreste, S. Vittore nel Lazio, SS. Cosma e Damiano, Saracinesco, Scandriglia, Selci, Sermoneta, Settefrati, Sora, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Terracina, Tivoli, Tolfa, Torre Cajetani, Torricella in Sabina, Trevignano Romano, Trivigliano, Tuscania, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vetralla, Vicalvi, Vico nel Lazio, Vignanello, Villa S. Lucia, Viterbo, Vivaro Romano, Zagarolo.

- 2) La facoltà di cui al punto 1) può essere, inoltre, esercitata nei Comuni o nelle zone di essi, ove nella stagione estiva 1998 o per parte di essa siano stati assunti provvedimenti comunali derogatori ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/98;
- 3) ove si verificano documentabili e consistenti mutamenti dei flussi turistici o ove lo richieda l'interesse pubblico, i Comuni possono limitare ad una o più zone l'esercizio delle facoltà di cui ai punti 1) e 2), sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti.

Il presente provvedimento è trasmesso nei termini prescritti al Consiglio regionale per la necessaria ratifica.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17 c. 32 della L.15.5.97, n. 127.

Il presente provvedimento è pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 22.10.93 n. 57.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

Stampa illeggibile con firma sopra